

# **Ordinanza concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (OEnS)**

del 14 gennaio 1998 (Stato 25 luglio 2000)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 2 capoverso 3, 3 capoverso 1 e 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931<sup>1</sup> concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS),  
*ordina:*

## **Capitolo 1: Entrata**

### **Sezione 1: Condizioni d'entrata**

#### **Art. 1**           Principio

<sup>1</sup> Salvo diversa disposizione, per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un passaporto (art. 2) e di un visto (art. 3-5).

<sup>2</sup> Essi devono inoltre soddisfare le condizioni seguenti :

- a. non devono compromettere la sicurezza e l'ordine pubblici, né le relazioni internazionali della Svizzera;
- b. non devono essere colpiti da divieto d'entrata, espulsione amministrativa o giudiziaria;
- c. devono garantire che la partenza dalla Svizzera avvenga nei termini prescritti; e
- d. devono disporre di mezzi sufficienti per provvedere al loro sostentamento durante il transito o il soggiorno in Svizzera, o essere in grado di procurarsi, in modo legale, tali mezzi.

#### **Art. 2**           Obbligo del passaporto

<sup>1</sup> Al momento dell'entrata in Svizzera, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto valido e riconosciuto. Sono salvi i disciplinamenti derogativi in accordi bilaterali o multilaterali.

<sup>2</sup> Un passaporto è riconosciuto se :

- a. da esso risultano l'identità del titolare e l'appartenenza allo Stato che lo ha rilasciato;
- b. è stato rilasciato da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera; e

RU 1998 194

<sup>1</sup> RS 142.20

c. tale Stato garantisce in qualsiasi tempo il rientro dei suoi cittadini.

<sup>3</sup> Per l'entrata e l'uscita in gruppo sono riconosciuti passaporti collettivi o liste collettive se:

- a. tali documenti sono stati rilasciati per un minimo di cinque e un massimo di 50 persone;
- b. tutte le persone elencate sono cittadini dello Stato che rilascia il documento e dispongono di un documento d'identità ufficiale e individuale munito di fotografia;
- c. il capogruppo è in possesso di un passaporto valido e riconosciuto.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale degli stranieri (Ufficio) può, in casi speciali, autorizzare eccezioni all'obbligo del passaporto.

### Art. 3 Obbligo del visto

Gli stranieri che vogliono entrare in Svizzera devono, per principio, essere in possesso di un visto.

### Art. 4 Esenzione dall'obbligo del visto

<sup>1</sup> Non necessitano di un visto:

- a. i cittadini di Stati con i quali esistono relativi accordi bilaterali o multilaterali;
- b. le persone con doppia cittadinanza, svizzera e straniera;
- c. gli stranieri con un permesso valido di dimora o di domicilio;
- d. nell'esercizio delle loro funzioni, i membri degli equipaggi delle imprese di aerotrasporti, in possesso di un certificato di capacità o di un certificato di membro dell'equipaggio, giusta l'appendice 9 della Convenzione, del 7 dicembre 1944<sup>2</sup> relativa all'aviazione civile internazionale;
- e. i passeggeri del traffico di linea aereo concessionato che si trovano in transito giusta l'articolo 5 capoversi 1 e 3.

<sup>2</sup> Se sono adempite le condizioni d'entrata giusta l'articolo 1 e segnatamente se è garantita la partenza dal Paese entro i termini previsti, per l'entrata in vista di un soggiorno che non superi tre mesi e il cui scopo è conforme all'articolo 11 capoverso 1 lettere a – f, non necessitano inoltre di un visto:<sup>3</sup>

- a.<sup>4</sup> i cittadini di Stati con i quali esistono relativi accordi bilaterali o multilaterali nonché i cittadini di Argentina, Australia, Brasile, Canada, El Salvador, Guatemala, Guyana, Messico, Nicaragua, Stati Uniti d'America, Sudafrica, Uruguay e Venezuela;

<sup>2</sup> RS 0.748.0

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2000 (RU 2000 1835).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2613) e giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998 (RU 1999 467).

- b.<sup>5</sup> i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido di Bolivia, Colombia, Cuba, Repubblica Dominicana, Ecuador e Perù nonché di altri Stati con i quali esistono pertinenti accordi bilaterali o multilaterali ;
- c.<sup>6</sup> i titolari di un passaporto valido rilasciato dal loro Paese e di un permesso di residenza durevole rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), da Andorra, Canada, Monaco, San Marino o dagli Stati Uniti d'America; il permesso di residenza deve essere comprovato mediante un documento (titolo di soggiorno) valido e debitamente protetto contro le falsificazioni;
- d.<sup>7</sup> i titolari di un visto di Schengen valido e di un passaporto diplomatico, di servizio, speciale o ordinario valido rilasciato da Arabia Saudita, Bahrein, Emirati arabi uniti, Kuwait, Oman, Qatar o Thailandia.

<sup>3</sup> In una pertinente istruzione e in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), l'Ufficio indica i titoli di residenza (cpv. 2 lett. c) e i visti di Schengen (cpv. 2 lett. d) riconosciuti.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> L'Ufficio può, nel caso particolare, esimere dall'obbligo del visto cittadini di altri Stati. D'intesa con le autorità federali e cantonali competenti, può semplificare le formalità in materia di visto e concludere con le agenzie di viaggio memorandum d'intesa relativi alle modalità e agli obblighi definiti nella presente ordinanza.<sup>9</sup>

#### **Art. 5** Disposizioni sul visto per i passeggeri in transito delle linee aeree

<sup>1</sup> I passeggeri del traffico di linea aereo concessionato, titolari di un passaporto valido e riconosciuto, che si trovano in transito non necessitano di un visto se:

- a. non abbandonano la zona di transito;
- b. riprendono il volo entro 48 ore;
- c. dispongono del documento di viaggio necessario per entrare nel Paese di destinazione;
- d. possiedono un biglietto d'aereo per il viaggio fino al luogo di destinazione; e
- e. prima dell'arrivo hanno prenotato un posto per la prosecuzione del viaggio.

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1, soggiacciono all'obbligo del visto i cittadini di Afghanistan, Angola, Bangladesh, Repubblica democratica del Congo, Etiopia, Ghana, India, Iran, Libano, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka e Turchia.

<sup>3</sup> Fanno eccezione all'obbligo del visto giusta il capoverso 2:

- a. i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido;
- b. i titolari di un passaporto valido e di un permesso di dimora o di domicilio valido;

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1998** 2613).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2000 (RU **2000** 1835).

<sup>7</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 5 lug. 2000 (RU **2000** 1835).

<sup>8</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 5 lug. 2000 (RU **2000** 1835).

<sup>9</sup> Originario capoverso 3.

- c. i titolari di un passaporto valido e di un visto valido o di un permesso di residenza valido rilasciato dal Principato di Andorra, dal Canada, dal Principato di Monaco, dalla Repubblica di San Marino, dagli Stati Uniti d'America, da uno Stato membro dell'AELS o dell'Unione europea.

<sup>4</sup> I cittadini di Iraq e Somalia necessitano in ogni caso di un visto.<sup>10</sup>

## Sezione 2: Dichiarazione di garanzia

### Art. 6 Principio

<sup>1</sup> Per il controllo delle circostanze del soggiorno di uno straniero, l'autorità competente in materia di permessi può richiedere la dichiarazione di garanzia firmata da una persona solvibile fisica o giuridica (garante) in Svizzera.

<sup>2</sup> Nel caso di stranieri che non soggiacciono all'obbligo del visto e non provengono da Stati dell'AELS o dell'UE, gli organi di controllo alla frontiera possono richiedere la dichiarazione di garanzia. Sono salvi i disciplinamenti derogativi in accordi bilaterali o multilaterali.

<sup>3</sup> Possono prestare garanzia:

- a. i cittadini svizzeri;
- b. gli stranieri titolari di un permesso di dimora o un permesso di domicilio.

<sup>4</sup> L'Ufficio emana le istruzioni necessarie.

### Art. 7 Portata

<sup>1</sup> Il garante s'impegna a rimborsare le spese scoperte per il sostentamento, inclusi infortunio e malattia, nonché per il rimpatrio, occasionate alla comunità dal soggiorno dello straniero. La dichiarazione di garanzia è irrevocabile.

<sup>2</sup> L'obbligo ha effetto a partire dalla data di rilascio del visto e si estingue quattro mesi dopo la scadenza della durata di validità del visto (art. 12). Se la dichiarazione di garanzia è stata richiesta dagli organi di controllo alla frontiera, l'obbligo vige per quattro mesi.

<sup>3</sup> L'importo della garanzia ammonta a 20 000 franchi per persone singole e per gruppi e famiglie composti di 10 persone al massimo.

### Art. 8 Procedura

<sup>1</sup> La dichiarazione di garanzia va controllata dall'autorità cantonale o comunale competente.

<sup>2</sup> I dati concernenti la dichiarazione di garanzia possono essere comunicati, in casi particolari e motivati, alle autorità interessate, segnatamente alle autorità d'assistenza.

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 2000 (RU 2000 1293).

## Capitolo 2: Visto

### Sezione 1: Richiesta e rilascio del visto

#### Art. 9 Visto

<sup>1</sup> Un visto può essere rilasciato agli stranieri che adempiono le condizioni d'entrata di cui all'articolo 1.

<sup>2</sup> Il visto è apposto sul documento di viaggio dello straniero, con contrassegno di sicurezza, quale attestazione di controllo. Esso contiene informazioni sullo scopo del viaggio e del soggiorno, il termine di utilizzo, il numero di passaggi del confine e la durata del soggiorno, nonché, se del caso, ulteriori condizioni.

<sup>3</sup> Per gruppi compatti può essere rilasciato un visto collettivo a condizione che i membri entrino ed escano in gruppo.

#### Art. 9a<sup>11</sup> Impronte digitali

<sup>1</sup> Le rappresentanze svizzere all'estero e i posti di confine sono autorizzati a prendere le impronte digitali di stranieri che depositano una domanda di visto e la cui identità è incerta.

<sup>2</sup> Le impronte digitali non possono essere registrate in una banca dati elettronica. Esse sono confrontate con le impronte digitali nel sistema AFIS (Sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali) e possono essere conservate al massimo per sei mesi. L'Ufficio designa il servizio incaricato di distruggerle.

<sup>3</sup> L'Ufficio disciplina i dettagli in una direttiva.

#### Art. 10 Richiesta del visto

<sup>1</sup> Lo straniero deve presentare la richiesta del visto, mediante l'apposito modulo, presso la rappresentanza svizzera competente nel luogo di domicilio. L'Ufficio determina le eccezioni.

<sup>2</sup> Alla richiesta del visto vanno allegati il documento di viaggio nonché, su domanda, altri documenti atti a comprovare lo scopo e le circostanze del soggiorno previsto o del transito previsto.

<sup>3</sup> Per l'ottenimento di un visto di transito, lo straniero deve adempiere le condizioni d'entrata di cui all'articolo 1 nonché:

- a. produrre i documenti di viaggio e i visti che danno diritto alla prosecuzione del viaggio o all'entrata nello Stato di destinazione;
- b. per il transito in aeroporto, addurre la prova del possesso di un biglietto d'aereo valido sino al luogo di destinazione.

<sup>11</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 2000 661).

**Art. 11** Durata e scopo del soggiorno

<sup>1</sup> La rappresentanza all'estero può rilasciare autonomamente il visto per un soggiorno che non superi i tre mesi e con i seguenti scopi:

- a. turismo;
- b. visita;
- c. colloqui d'affari;
- d. cure mediche o soggiorno di cura;
- e. partecipazione a manifestazioni di carattere scientifico, economico, culturale, religioso o sportivo;
- f. attività temporanea di corrispondente per media esteri (art. 2 cpv. 5 dell'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949<sup>12</sup> della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (ODDS));
- g. attività lucrativa senza assunzione d'impiego, nella misura in cui essa non superi gli otto giorni in un periodo di 90 giorni (art. 2 cpv. 4 e 6 ODDS).

<sup>2</sup> Per un soggiorno più lungo o con altri scopi, la rappresentanza all'estero può rilasciare il visto solo se autorizzata dall'autorità competente (art. 16-18).

<sup>3</sup> Lo straniero è vincolato dallo scopo del viaggio e del soggiorno stabiliti nel visto.

**Art. 12** Termine di utilizzo

Per il visto è stabilito un termine di utilizzo, secondo i bisogni del richiedente e previo esame della validità del documento di viaggio. Esso è di tre anni al massimo, ma non supera sei mesi se viene rilasciato per la prima volta.

**Art. 13** Visto di ritorno

L'Ufficio e, su sua istruzione, le autorità cantonali di polizia degli stranieri possono, in casi speciali, rilasciare visti di ritorno a stranieri la cui presenza in Svizzera non è regolata da un permesso di dimora o di domicilio.

**Sezione 2: Rifiuto e revoca del visto****Art. 14** Rifiuto del visto

<sup>1</sup> Il visto è rifiutato se lo straniero non adempie le condizioni d'entrata di cui all'articolo 1.

<sup>2</sup> Esso è inoltre rifiutato se:

- a. non sono prodotti i documenti di cui all'articolo 10 capoversi 2 e 3;
- b. si forniscono false indicazioni o si producono documenti contraffatti o alterati allo scopo di ottenere fraudolentemente il visto; o

<sup>12</sup> RS 142.201

- c. sussistono fondati dubbi sull'identità del richiedente o sullo scopo del soggiorno.

<sup>3</sup> Il visto può essere rifiutato se la durata di validità del documento di viaggio, in considerazione del termine di utilizzo allo scadere della durata del soggiorno indicata nel visto, è inferiore a tre mesi.

<sup>4</sup> Le rappresentanze all'estero notificano senza formalità al richiedente il rifiuto del visto. Lo rendono attento che può essere chiesta all'Ufficio una decisione formale impugnabile.

#### **Art. 15**            Revoca del visto

<sup>1</sup> L'Ufficio può ordinare agli organi di controllo alla frontiera la revoca senza formalità di un visto se, in un secondo tempo, constatata che le condizioni per l'entrata giusta l'articolo 1 non sono soddisfatte. Esso emana istruzioni in merito. L'articolo 14 capoverso 4 è applicabile per analogia.

<sup>2</sup> Gli organi di controllo alla frontiera revocano il visto senza formalità se lo straniero:

- a. usa un documento contraffatto, alterato o che non gli è destinato;
- b. non adempie una condizione menzionata nel visto.

### **Capitolo 3: Autorità e procedura**

#### **Art. 16**            Competenze del DFAE

<sup>1</sup> Il DFAE è competente per le autorizzazioni e i rifiuti d'entrata concernenti:

- a. le persone che, in ragione della loro posizione politica, incidono sulle relazioni internazionali della Svizzera;
- b. i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale, che entrano o transitano in Svizzera in veste ufficiale;
- c. le persone che godono di privilegi e immunità, in virtù delle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 1961<sup>13</sup> sulle relazioni diplomatiche e del 24 aprile 1963<sup>14</sup> sulle relazioni consolari o in virtù di accordi di sede con la Svizzera.

<sup>2</sup> Il DFAE può, in casi particolari e d'intesa con l'Ufficio, autorizzare altri servizi, oltre alle rappresentanze all'estero, a rilasciare i visti.

#### **Art. 17**            Competenze del DFGP

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) determina:

- a. quali richieste di visto debbano essere in generale sottoposte all'Ufficio;

<sup>13</sup> RS 0.191.01

<sup>14</sup> RS 0.191.02

- b. le modalità delle iscrizioni sui documenti di viaggio esteri e quelle di conservazione degli atti relativi al visto.

#### **Art. 18**            Competenze dell'Ufficio

<sup>1</sup> Il rilascio del visto compete all'Ufficio. Sono salve le competenze del DFAE di cui all'articolo 16, dell'Ufficio federale dei rifugiati di cui agli articoli 13*b*, 13*c* e 13*d* della legge sull'asilo del 5 ottobre 1979<sup>15</sup> e delle autorità cantonali di polizia degli stranieri se il soggiorno previsto necessita di un permesso di dimora.

<sup>2</sup> L'Ufficio è competente per tutti i compiti non assegnati a un'altra autorità federale, e in particolare per il disciplinamento dell'obbligo di consultazione nel caso singolo, dell'allestimento di rapporti sui visti rilasciati e rifiutati, nonché della statistica relativa ai visti.

<sup>3</sup> Esso emana le istruzioni necessarie.

#### **Art. 19**            Competenze delle rappresentanze all'estero e degli organi di controllo alla frontiera

<sup>1</sup> Fatti salvi gli articoli 16 e 18, le rappresentanze all'estero rilasciano autonomamente il visto su incarico dell'Ufficio:

- a. per uno o più transiti (visto di transito), quando il transito ha luogo entro 48 ore; il visto di transito aeroportuale vale unicamente per il soggiorno nella zona di transito internazionale dell'aeroporto;
- b. per una o più entrate relative a un soggiorno che non superi i tre mesi giusta l'articolo 11 capoverso 1 (visto d'entrata).

<sup>2</sup> Eccezionalmente gli organi di controllo alla frontiera possono rilasciare il visto secondo le istruzioni dell'Ufficio.

#### **Art. 20**            Sorveglianza

Il DFAE e il DFGP sorvegliano l'esecuzione delle disposizioni sul visto.

### **Capitolo 4: Controllo al confine**

#### **Art. 21**            Posti di confine

<sup>1</sup> Gli stranieri sono tenuti a entrare e uscire attraverso determinati posti di confine, aree d'atterraggio e aerodromi che il DFGP dichiara aperti al grande traffico di confine.

<sup>2</sup> Sono salve le prescrizioni concernenti il piccolo traffico di confine, il passaggio del confine da parte di stranieri in alta montagna nonché i disciplinamenti derogativi in accordi bilaterali e multilaterali.

<sup>15</sup> [RU 1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587 art. 3 cpv. 1, 1994 1634 n. I 8.1 2876, 1995 146 n. II 1126 n. II I 4356, 1997 2372 2394, 1998 1582. RU 1999 2262 art. 120 lett. a]. Vedi ora la L del 26 giu. 1998 (RS 142.31).

**Art. 22** Controllo alla frontiera

<sup>1</sup> Il DFGP è autorizzato a dare istruzioni circa il controllo alla frontiera e ad emanare, d'intesa con le autorità cantonali interessate, disposizioni riguardanti il piccolo traffico di confine.

<sup>2</sup> Esso può incaricare l'Ufficio di emanare istruzioni in merito.

**Capitolo 5: Obbligo di annuncio e notificazione****Art. 23** Obbligo di notificazione degli stranieri

<sup>1</sup> Gli stranieri il cui visto prevede un soggiorno di durata inferiore al termine entro il quale sono tenuti a notificare il loro arrivo devono notificare la loro presenza prima della scadenza del termine di dimora stabilito nel visto, sempreché la partenza non possa avvenire entro il termine stabilito.

<sup>2</sup> Non appena uno straniero è a conoscenza del fatto che il suo documento di legittimazione non verrà prolungato o rinnovato, oppure non sarà più valido, deve farne immediata e spontanea comunicazione all'autorità cantonale competente.

<sup>3</sup> Rimangono salve le più severe disposizioni in materia di notificazione della LDDS e della relativa ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949<sup>16</sup>.

**Art. 24** Obbligo di notificazione dell'alloggiatore

<sup>1</sup> La persona che alloggia uno straniero deve notificarlo conformemente all'articolo 2 capoverso 2 LDDS.

<sup>2</sup> La persona che dietro compenso alloggia uno straniero è inoltre tenuta a compilare la cedola di notificazione secondo i dati figuranti sul documento di legittimazione dell'interessato e a consegnarla alle autorità cantonali competenti. Lo straniero è tenuto a tal fine a consegnare all'alloggiatore i suoi documenti di legittimazione.

**Capitolo 6: Collaborazione****Art. 25** Collaborazione delle autorità

<sup>1</sup> Le autorità cantonali e federali competenti per l'esecuzione delle disposizioni concernenti l'entrata evadono senza indugio le richieste. Ciò facendo collaborano strettamente tra loro.

<sup>16</sup> RS 142.201

<sup>2</sup> Il DFAE o l'Ufficio sottopone per parere la richiesta di persone che possono pregiudicare la sicurezza e l'ordine pubblici, nonché le relazioni internazionali della Svizzera, segnatamente alle autorità seguenti:

- a. Polizia federale;
- b. Ufficio federale di polizia;
- c. Segretariato di Stato dell'economia (Seco)<sup>17</sup>;
- d. amministrazione federale delle finanze;
- e. autorità cantonali di polizia degli stranieri.

<sup>3</sup> Per l'esecuzione della prassi relativa al visto e del controllo alla frontiera, l'Ufficio allestisce rapporti sull'immigrazione clandestina. In tale contesto collabora con le autorità e le organizzazioni nazionali e internazionali interessate e coopera alla formazione e al perfezionamento dei funzionari incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

#### **Art. 26** Collaborazione con imprese di trasporto di persone

<sup>1</sup> L'Ufficio collabora con le imprese di trasporto di persone del traffico di linea concessionato transfrontaliero, segnatamente:

- a. cooperando alla formazione e al perfezionamento nell'ambito delle pertinenti prescrizioni di diritto e dei metodi atti a impedire l'entrata di persone sprovviste dei necessari documenti di viaggio e visti;
- b. prestando consulenza in vista della prevenzione e dell'individuazione di documenti e visti contraffatti.

<sup>2</sup> Le modalità della collaborazione possono essere stabilite nella concessione stessa o in un memorandum.

## **Capitolo 7: Protezione giuridica e disposizione penale**

#### **Art. 27** Protezione giuridica

<sup>1</sup> Se un visto è rifiutato (art. 14) o revocato (art. 15), l'Ufficio emana, su domanda del richiedente, una decisione soggetta a tassa.

<sup>2</sup> Di regola si entra nel merito della domanda soltanto dopo il versamento di un anticipo sulle spese.

#### **Art. 28** Disposizione penale

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite giusta gli articoli 23 e 24 LDDS.

<sup>17</sup> Nuova denominazione giusta l'art. 22 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 2000 187).

**Capitolo 8: Disposizioni finali**

**Art. 29** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 10 aprile 1946<sup>18</sup> concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri è abrogata.

**Art. 30** Modifica del diritto vigente

L'ordinanza sulle tasse LDDS del 20 maggio 1987<sup>19</sup> è modificata come segue:

*Art. 15 cpv. 1 lett. a e 5*

...

**Art. 31** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1998.

<sup>18</sup> [CS 1 135 ; RU 1988 126, 1992 1266, 1993 2024, 1994 1453 art. 12 cpv. 2, 1996 894, 1997 2442]

<sup>19</sup> RS 142.241. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

